



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo



Protocollo: 106579/RU

Roma, 16 settembre 2011

Alle Ditte
Alle Associazioni di categoria
Alla Confcommercio
Alla Confindustria

OGGETTO: “Regime delle esportazioni di prodotti agricoli, con diritto alla restituzione a carico del FEAGA”

Si fa seguito alla nota prot.8867 del 25 gennaio 2011, con la quale venivano abrogate le circolari n.1268/XI/SD del 25/5/1999 e n.148/D del 24/7/2000, per rappresentare che le disposizioni ivi contenute in tema di **“termine per il deposito della dichiarazione di esportazione”**, sono state modificate a seguito delle osservazioni formulate da alcuni operatori circa l'impossibilità di applicazione delle precedenti istruzioni, come di seguito specificato.

TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE - Dopo il terzo capoverso si aggiunge:

“Tuttavia, nell'ipotesi in cui le dette tre ore risultino eccessive in virtù della vicinanza del luogo di carico, in presenza di oggettive motivazioni, il capo dogana può stabilire, con apposito provvedimento motivato, che tale termine venga ridotto in misura comunque sufficiente a consentire al funzionario addetto di assistere, sin dall'inizio, alle operazioni di carico.

Tale termine, ancorché ridotto, deve comunque consentire il rispetto del tempo limite per l'effettuazione dell'analisi dei rischi ai fini sicurezza.

Il predetto provvedimento ha carattere derogatorio ed in quanto tale costituisce eccezione alla prassi ordinaria”.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93